



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE
CONNESSE AI SERVIZI AZIENDALI
DEGLI STUDENTI PRESSO L'ESU DI VENEZIA
(Allegato alla Delibera del CdA n. 11 del 28.04.2023)

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo del 29 marzo 2012 n. 68, norma le modalità di attuazione delle attività a tempo parziale degli studenti iscritti alle Università e alle Istituzioni per l'alta formazione artistica attive in Venezia presso l'ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è assunto in applicazione e in conformità ai seguenti presupposti normativi:

- Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
- art. 11 del D.lgs. 68/2012 – revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti;
- art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001 riguardante “l'Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;
- il Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario, Regione Veneto, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale.

Eventuali nuovi e diversi presupposti normativi comportano *de jure* la coerente modifica/integrazione del presente Regolamento.

Art. 3 –Ambiti di collaborazione

Le attività per le quali sono previste forme di collaborazione sono le seguenti:

- a. servizi informatici generali e di orientamento per gli studenti, in particolare a favore delle matricole;
- b. servizio di tutorato e accoglienza nelle residenze universitarie dell'ESU di Venezia;
- c. interventi destinati all'assistenza degli studenti con disabilità;
- d. attività di assistenza per gli studenti coinvolti nei programmi di mobilità internazionale;
- e. collaborazione nei servizi di supporto all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni culturali, scientifiche e/o ricreative;
- f. collaborazione nei servizi di supporto per la realizzazione di iniziative culturali e aggregative nelle residenze universitarie dell'ESU di Venezia;
- g. attività di schedatura, memorizzazione e registrazione dati, nonché di classificazione e conservazione del materiale di archivio;
- h. utilizzo di apparecchiature informatiche e audiovisive;
- i. collaborazione nell'ambito delle aule studio, delle biblioteche e di ogni altro luogo aperto agli studenti;
- j. collaborazione nella realizzazione delle progettualità aziendali;
- k. altri servizi svolti a favore degli studenti.

Per tali attività l'ESU di Venezia può predisporre adeguati corsi di preparazione la cui frequenza è obbligatoria a pena di decadenza della collaborazione.

Le prestazioni oggetto della collaborazione non determinano in alcun modo l'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 4 – Modalità

L'ESU di Venezia realizza, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte da Ca' Foscari, IUAV, Accademia di Belle Arti e Conservatorio per le medesime finalità.

Qualora tali graduatorie siano esaurite o non disponibili, l'ESU di Venezia attinge alle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio regionale e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli studenti idonei non beneficiari, ove presenti (così come indicato nel "Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario" approvato annualmente con delibera della Giunta Regionale).

Per attività specifiche a favore degli studenti, sono previste forme di collaborazione attivabili tramite bando. A parità di merito, verrà data precedenza al criterio delle condizioni di reddito più disagiate attestata mediante certificazione Isee e con precedenza agli studenti idonei non beneficiari, ove presenti.

Le collaborazioni a tempo parziale sono attivate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio.

Art. 5 – Durata e corrispettivo

Il rapporto di collaborazione ha un limite massimo di **200 ore** per ciascun anno accademico.

Il corrispettivo orario attribuito per la prestazione sarà garantito nel medesimo importo riconosciuto dalle Università e dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica attive in Venezia di appartenenza.

Il corrispettivo massimo riconoscibile ad ogni singolo studente è di 3.500,00 € annui ed è esente da qualsiasi imposizione fiscale ai sensi dell'art. 11 del D.lg. 68/2012.

L'importo è corrisposto in un'unica soluzione al termine del rapporto di collaborazione, previa attestazione da parte del responsabile della struttura di assegnazione dell'attività svolta.

In caso di interruzione della collaborazione, è fatto salvo il diritto al corrispettivo relativo alle attività svolte.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Inoltre, la collaborazione cessa in seguito alla decadenza dello status di studente universitario.

Art. 6 – Limiti, copertura finanziaria

L'assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili stanziare nel bilancio di previsione. Le Università e le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica attive in Venezia provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni anche a favore degli studenti occupati nelle attività a tempo parziale presso l'ESU di Venezia (D.lgs. n. 68/2012).

Art. 7 – Compiti del Responsabile della Struttura

Il Responsabile della struttura aziendale controlla il corretto svolgimento della collaborazione, tenendo in considerazione le necessità del Servizio e gli impegni didattici degli studenti collaboratori. In relazione al tipo di servizio offerto con la collaborazione, verrà garantita una formazione adeguata al collaboratore inclusa nelle ore di collaborazione al fine di poter eseguire efficacemente le attività richieste.

Al termine della collaborazione redige una relazione conclusiva di valutazione sull'attività svolta che viene trasmessa all'Ufficio Ragioneria per la liquidazione del corrispettivo. L'attribuzione di una valutazione negativa sulla attività di collaborazione prestata nell'anno accademico precedente costituisce causa di inammissibilità alla selezione dell'anno successivo.

Art. 8 – Obblighi del collaboratore

Il collaboratore è tenuto a svolgere l'attività assegnata, con diligenza e in linea con le disposizioni del Responsabile delle Strutture, registrando le ore di servizio effettuate su un apposito foglio presenze che verrà controfirmato dal Responsabile della Struttura.

Art. 9 - “Patto di collaborazione”

Il collaboratore e l'ESU di Venezia sottoscrivono un “Patto di collaborazione” per lo svolgimento dell'attività a tempo parziale, in cui vengono indicati:

- i dati dello studente e dell'Ufficio presso cui viene prestata la collaborazione;
- la durata e il corrispettivo orario;
- il tipo di attività;
- l'espressa menzione che la collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato;
- l'espressa menzione che il rapporto di collaborazione decade per inadempienze dello studente collaboratore;
- l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
- l'espressa menzione che lo studente riceve il Codice di Comportamento, che si impegna ad osservare (art.2, comma 3, e art.17 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e il Codice di Comportamento dell'ESU approvato con Delibera del CDA n. 2 del 30.01.2014).

Art. 10 – Decadenza del rapporto di collaborazione

La collaborazione si ritiene risolta nei seguenti casi:

- nell'eventualità che l'assenza dal servizio non risulti giustificata o sia venuta a mancare una preventiva comunicazione;
- per mutuo consenso dalle parti;
- per incapacità o inadempienze accertate a svolgere la prestazione richiesta da parte dello studente;
- per impossibilità sopravvenuta.

Lo studente che cesserà il rapporto di collaborazione percepirà il corrispettivo delle ore fino a quel momento effettuate.

Art. 11 - Tutela della riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati

saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito e per soli fini istituzionali dell'Azienda. L'informativa completa verrà fornita allo studente nella domanda di partecipazione.

Art. 12 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di legge nonché i provvedimenti amministrativi della Regione Veneto e dell'ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia.